



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISTOIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pistoia, Dott. Antonio ROTOLO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di opposizione iscritta al n. 902/2016 R.G., promossa da:

XXXXXXXXXXXXXXXXX S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Sig. YYYYYYYYYY,
elettivamente domiciliata in ooooooooooooo, via oooooooo n. oo, presso lo studio legale dell'avv.
WWWWWW, che la rappresenta e difende come da mandato apposto a margine del ricorso,

opponente

CONTRO

COMUNE DI XXXXXXXXXXXXXXXX, in persona del sindaco pro tempore.

opposto

sulle conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con ricorso regolarmente depositato, si opponeva al verbale di contestazione n. 534353/2015/P del 11.11.2015, redatto dalla Polizia municipale di xxxxxxxxxxxxxx, precisando che in tale occasione veniva accertata la violazione dell'art. 157/6-8 del codice della strada, poiché il conducente del veicolo targato cccccc lo lasciava in sosta in piazza vvvvvvvv senza porre in funzione il dispositivo di controllo della sosta (Ticket scaduto ore 19,29).

La ricorrente, nella sua qualità di proprietaria del veicolo, chiedeva l'annullamento del predetto atto, previa sospensione degli effetti esecutivi, per i motivi esposti in ricorso. Precisamente, riferiva che, all'atto dell'accertamento della violazione, aveva lasciato il veicolo con il tagliando di pagamento e di essersi recata presso uno studio medico della zona

e di non aver potuto prolungare il dispositivo della sosta. Inoltre invocava l'inapplicabilità della normativa richiamata nel verbale (art. 156/6-8) perché in caso di prolungamento della sosta non opera il codice della strada bensì una inadempienza contrattuale, come da circolare ministeriale n. 53284/2015 del Ministero dei trasporti.

Il provvedimento opposto veniva sospeso e si fissava l'udienza per la comparizione delle parti per il giorno 24.05.2016 nella cui occasione, sentite le parti e viste le emergenze processuali acquisite, il decidente rileva quanto riportato in parte motiva.

A parere di questo Giudice, il ricorso proposto dalla società opponente è riconducibile ad una richiesta che nella sostanza, e dunque, indipendentemente dalla formale prospettazione di essa (nomen iuris), va qualificata quale domanda di accertamento della sussistenza di carenza dell'elemento soggettivo del comportamento posto in essere dal conducente del veicolo contravvenzionato, e dell'insussistenza della normativa applicata al caso discusso.

Senza vincoli per il giudicante di ritenere, comunque, sprovvista di prova la prima asserzione, si rileva che l'argomentazione di parte opponente sulla effettiva applicazione della norma contestata, non ha pregio, come anche si censura l'operato dell'accertatore per aver applicato una norma diversa da quella effettiva. In particolare, l'art. 157 C.d.S., comma 6, prevede due distinte ipotesi, la prima è quella della sosta limitata, permessa, cioè, per un tempo limitato, nel qual caso è fatto obbligo ai conducenti di segnalare in modo chiaramente visibile l'orario di inizio del parcheggio, vale a dire mediante l'esposizione del c.d. disco-orario; la seconda è quella sosta regolamentata, che ricorre allorché esista un dispositivo di controllo della durata della sosta, c.d. parchimetro, che è obbligatorio porre in funzione. Tale ultima previsione rimanda all'art. 7 C.d.S., lett. f), che attribuisce al sindaco il potere di stabilire aree destinate a parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della sosta. La violazione dell'art. 157, comma 6 cioè la mancata esposizione del disco orario o la mancata attivazione del parchimetro, è sanzionata dal comma 8. A sua volta, l'art. 7 C.d.S., comma 15 contempla due diverse ipotesi: la prima sanziona i casi di sosta vietata in cui la violazione si protragga oltre le 24 ore; la seconda la sosta limitata o regolamentata - e dunque le due ipotesi di cui all'art. 157 C.d.S., comma 6 cit. - nel qual caso la sanzione è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. Il riferimento alla protrazione della violazione, quale requisito costitutivo della fattispecie illecita, rende palese la circostanza che la sanzione prevista dalla norma si applica

solo allorquando vi sia una reiterazione della condotta, e dunque la norma non sanziona la prima violazione, che è invece sanzionata a termini dell'art. 157 C.d.S., comma 8.

Conclusivamente, il mancato utilizzo del disco orario o la mancata attivazione del parchimetro è sanzionata in base all'art. 157 C.d.S., comma 8, mentre la protrazione della sosta oltre il limite indicato nella zona soggetta a disco orario, ovvero oltre il termine in relazione al quale è stato pagato il ticket del parchimetro, come nel caso discusso, è sanzionata a termini dell'art. 7 C.d.S., comma 15.

A corollario di quanto innanzi motivato, si annulla il verbale opposto. Si ritiene giusto compensare le spese di lite per la reciproca soccombenza delle deduzioni formulate dalle parti. Sentenza immediatamente esecutiva.

P. Q. M.

il Giudice di Pace, visto l'art. 7 del D. Lgs 150/2011, annulla il verbale di contestazione n. 534353/2015/P del 11.11.2015, redatto dalla Polizia municipale di xxxxxxxxxx. Spese compensate. Sentenza immediatamente esecutiva.

Così deciso in Pistoia, 24 maggio 2016.

IL GIUDICE DI PACE

Dott. Antonio ROTOLO